

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1824

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALLAMAN

Introduzione dell'articolo 532-*bis* del codice di procedura penale, in materia di spese processuali

Presentata il 23 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cronaca di tutti i giorni dimostra che troppo spesso gli errori giudiziari incidono sulla vita dei cittadini in maniera devastante. Può capitare a chiunque di essere indagato e di subire le conseguenze, non solo morali, ma anche materiali, degli errori giudiziari.

Subire un processo è già una pena, e a ben poco rileva, nella maggior parte dei casi, essere assolti e vedere riconosciuta la propria innocenza quando la rete di relazioni sociali in cui ciascuno vive nonché la coscienza di sé hanno subito strappi profondi e irreparabili e la reputazione è compromessa.

Al di là di queste considerazioni, che pure non possono essere dimenticate, occorre rammentare che i processi hanno una spesa che, per la stragrande maggio-

ranza dei cittadini, è sovente insostenibile, e comunque tale da minare lo stesso equilibrio finanziario delle famiglie.

Come è ben noto, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, e le disposizioni vigenti in materia prevedono casi di risarcimento dello Stato nei casi di ingiusta detenzione, ma le fattispecie nelle quali il cittadino, pur riconosciuto innocente, si trova a dover sostenere onorari assai ingenti, sono ben più numerose. Anche in questo caso sussiste una disparità tra accusa e difesa, per effetto della quale, contrariamente a quanto accade, ad esempio, nel processo civile — nel quale le parti sono effettivamente su un piano di parità — le spese processuali devono comunque essere sostenute, senza possibilità di ripetizione, dall'accusato.

È per far fronte a questa disparità che si propone la presente iniziativa legislativa, che, modellata sulla stessa struttura delle fattispecie in cui l'imputato è riconosciuto colpevole, ha la principale finalità di consentire, da parte dello Stato, il ristoro delle spese sostenute per la difesa. Si è ritenuto, peraltro, di restringere tale possibilità alle sole declaratorie di inno-

cenza piena, per evidenti motivi sistematici e di equità.

È quindi in base a esigenze di giustizia e di equità pienamente condivisibili, che vanno al di là delle impostazioni di singole parti politiche e che appartengono, piuttosto, ad un comune sentire democratico, che si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 532 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 532-bis. — *(Condanna al pagamento delle spese)*. 1. — La sentenza che dichiara che l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ovvero che il fatto non sussiste, ovvero che l'imputato non lo ha commesso, o che non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, pone a carico dello Stato il pagamento delle spese processuali relative ai procedimenti cui la sentenza si riferisce ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019670